

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE ED ELETTRICA E MATEMATICA APPLICATA (DIEM)**  
(Dept. of Information and Electrical Engineering and Applied Mathematics)

**TITOLO I – PARTE GENERALE**

**Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata (DIEM), istituito con DR. n. 40381 (rep. 2669/2015) del 25/06/2015, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo.

**Articolo 2 - Funzioni del Dipartimento**

1. Il Dipartimento esercita le funzioni previste dall'Articolo 26 dello Statuto nonché tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Dipartimento è un centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale ed organizzativa nel rispetto dei principi organizzativi e contabili previsti dalla normativa vigente, e dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.
3. Le modalità di organizzazione e di svolgimento delle attività formative sono disciplinate secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
4. Il Dipartimento può svolgere attività conto terzi come previsto dall'articolo 17 del presente regolamento.

**Articolo 3 - Sede, locali e attrezzature**

1. Il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata (DIEM) ha sede presso l'Università degli Studi di Salerno.
2. I locali ed i beni concessi in uso al Dipartimento, quali risultanti dai registri inventariali, possono essere utilizzati soltanto in funzione dell'espletamento delle attività e dell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente articolo 2.
3. L'accesso e l'uso dei beni e delle attrezzature dipartimentali sono consentiti a tutti coloro che afferiscono stabilmente al Dipartimento ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio.
4. L'accesso e l'uso dei beni e delle attrezzature dipartimentali sono altresì consentiti a soggetti esterni che, per motivi di ricerca, didattica e terza missione inerenti alle attività del Dipartimento, debbano frequentarlo in modo continuativo secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio; di tali soggetti deve essere tenuto un apposito elenco aggiornato a cura del Direttore.

**Articolo 4 – Finalità**

1. Il Dipartimento elabora la propria strategia e i relativi obiettivi programmatici di didattica, ricerca, terza missione e valorizzazione della conoscenza, con cadenza triennale, in linea con gli obiettivi strategici dell'Ateneo.
2. Il Dipartimento è una struttura autonoma dell'Ateneo che, nell'ambito dei Gruppi Scientifico-Disciplinari di propria pertinenza; in accordo con le indicazioni dello Statuto di Ateneo, promuove e coordina:
  - le attività di ricerca;
  - le attività didattiche e formative relative alle Classi di Laurea e Laurea Magistrale e ai Corsi di Dottorato di Ricerca in esso presenti;
  - le altre attività formative;
  - le attività rivolte all'esterno correlate alla ricerca e alla didattica o finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione delle attività e delle competenze del Dipartimento medesimo, ivi comprese le iniziative di partenariato, spin off e start up.

**Articolo 5 – Afferenza**

1. Al Dipartimento afferiscono professori e ricercatori afferenti a Gruppi Scientifico Disciplinari (GSD) omogenei per finalità e/o metodo, raggruppati in base ad un ampio progetto scientifico e culturale, coerente con le attività didattiche e formative al cui svolgimento il Dipartimento concorre.

2. L'afferenza è subordinata ad approvazione da parte del Consiglio che la approva con le modalità e nella composizione disciplinata nell'art. 35 del Regolamento Generale di Ateneo.
3. Afferiscono al Dipartimento i titolari di borse di studio e di contratti di collaborazione alla ricerca, i dottorandi di ricerca, i titolari di contratto di insegnamento, i professori e i ricercatori ospiti, nonché i ricercatori ed assegnisti di Enti di ricerca nazionali ed esteri che operano nel Dipartimento nel quadro di convenzioni con l'Ateneo, le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili ai Gruppi Scientifico-Disciplinari presenti nel Dipartimento.
4. Al Dipartimento afferisce inoltre il personale tecnico assegnato ai sensi della normativa vigente.

#### **Articolo 6 – Modificazione e disattivazione del Dipartimento.**

1. La denominazione o le finalità del Dipartimento possono essere modificate.
2. Proposte di modificazione di cui al precedente comma 1) sono deliberate dal Consiglio, con allegata motivazione, a maggioranza degli aventi diritto.
3. Per ogni altra disposizione, ivi compresa la disattivazione, si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento di Ateneo.

### **PARTE II – ORGANI E COMPETENZE**

#### **Articolo 7 - Organi del Dipartimento**

1. Sono Organi del Dipartimento:
  - a. Il Direttore;
  - b. Il Consiglio;
  - c. La Giunta.

#### **Articolo 8 – Direttore**

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività e svolge le funzioni previste dall'articolo 29 dello Statuto, nonché tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore è eletto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 29 dello Statuto con le modalità e le procedure disciplinate dall'articolo 37 del Regolamento generale di Ateneo.
3. Il Direttore designa, tra i Professori eleggibili a Direttore, un Direttore Vicario che lo supplisce in caso di assenza e di impedimento in tutte le sue funzioni. Il Direttore Vicario è nominato con Decreto del Rettore.
4. In caso di anticipata cessazione del mandato, le funzioni di Direttore sono assunte dal Direttore Vicario; il Decano del Dipartimento provvede a convocare il Consiglio per l'elezione del Direttore entro quindici giorni dalla comunicazione del Rettore.

#### **Articolo 9 – Consiglio di Dipartimento.**

1. Il Consiglio è l'Organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti. In particolare, il Consiglio esercita le funzioni previste dall'Articolo 30 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto:
  - a) dai Professori, dai Ricercatori di ruolo a tempo indeterminato; dai Ricercatori a tempo determinato di cui all'Articolo 24, comma 3, lett. a e lett. b) della Legge n. 240/2010; dai ricercatori a tempo determinato in "tenure track", di cui all'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 come modificato dalla legge 79/2022 di conversione, con modificazioni, del D.L. 36/2022;
  - b) da un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca o di altre tipologie di contratti di collaborazione alla ricerca;
  - c) da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;
  - d) da un rappresentante degli studenti nei Consigli Didattici istituiti dal Dipartimento, designato dai rappresentanti stessi;
  - e) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, appartenente alla struttura di riferimento del Dipartimento, nella misura prevista dall'articolo 38, comma 2, lettera f) del Regolamento generale di

Ateneo.

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il Capo Ufficio della struttura amministrativa di riferimento del Dipartimento, a supporto degli Organi collegiali del medesimo, in qualità di personale di supporto alle attività del Segretario verbalizzante.

4. Le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio si svolgono secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato delle rappresentanze.

#### **Articolo 10 – Giunta di Dipartimento.**

1. La Giunta del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio di Dipartimento.

2. La Giunta è composta dal Direttore, dal Direttore vicario che partecipa alle riunioni senza diritto di voto, e da un numero di membri compreso da tre a otto.

3. La Giunta è designata dal Consiglio di Dipartimento, che ne stabilisce la numerosità e la composizione in accordo con quanto prescritto dal comma 2 del presente articolo.

4. La Giunta è costituita entro un mese dall'insediamento del Direttore e resta in carica tre anni; in caso di anticipata cessazione del Direttore la Giunta decade.

#### **Articolo 11 – Commissione paritetica Docenti/Studenti**

1. Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto di Ateneo, presso il Dipartimento è istituita una Commissione paritetica Docenti-Studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio; esprime parere obbligatorio sulle disposizioni dei Regolamenti Didattici dei corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. La Commissione paritetica Docenti-Studenti è composta da quattro docenti, professori o ricercatori, che svolgono i loro compiti didattici nei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, e da un pari numero di studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento stesso.

3. La Commissione paritetica Docenti-Studenti è unica con riferimento a tutti i corsi di studio, sia di laurea che di laurea magistrale, che afferiscono al Dipartimento.

4. I docenti componenti della Commissione, di cui almeno un docente dovrà essere di prima fascia, sono designati dai Consigli Didattici in modo tale da garantire una equilibrata rappresentanza dei corsi di studio del Dipartimento. I Presidenti dei Consigli Didattici non possono essere componenti della Commissione paritetica Docenti-Studenti.

5. Gli studenti componenti della Commissione sono direttamente eletti dagli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento secondo le modalità previste dal "Regolamento Generale di Ateneo".

6. In seno alla Commissione paritetica Docenti-Studenti vengono eletti un presidente, tra i professori di prima fascia, un vice presidente e un segretario. Almeno una di queste cariche è coperta da uno studente.

7. La Commissione paritetica Docenti-Studenti è costituita con delibera del Consiglio di Dipartimento. I componenti docenti durano in carica tre anni mentre gli studenti durano in carica due anni. Ciascun componente può essere ridedesignato o rieletto consecutivamente per una sola volta.

#### **Articolo 12 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni**

1. Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento si applicano le disposizioni statutarie sul funzionamento degli Organi collegiali e le disposizioni del Capo II del titolo IV del Regolamento Generale di Ateneo.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Dipartimento vengono assunte dal professore ordinario più giovane in ruolo presente alla seduta che, pertanto, ai sensi dell'art.102 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo, è responsabile sia della stesura del verbale, sia della veridicità e autenticità di quanto in esso contenuto.

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Regolamento Generale di Ateneo, il Capo Ufficio della struttura amministrativa di riferimento del Dipartimento, a supporto degli Organi Collegiali del medesimo, assume le

funzioni di personale di supporto al segretario e, conseguentemente, vista il verbale per l'adempimento effettuato.

### **PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA**

#### **Art. 13. Gestione finanziaria.**

1. Al Dipartimento è riconosciuta autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale nell'ambito delle previsioni di legge, dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo e nel rispetto del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e del principio del bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge 240/2010. L'organizzazione del Dipartimento è espressione dell'autonomia universitaria e risponde, primariamente, alle esigenze della didattica, della ricerca, della terza missione e valorizzazione della conoscenza, e dell'internazionalizzazione.

Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei docenti afferenti e la loro libertà di organizzare, predisporre, svolgere le attività connesse alla ricerca e al loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti.

### **PARTE IV – ORGANISMI DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE, SCIENTIFICHE, PER LA TERZA MISSIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E IMPATTO SOCIALE.**

#### **Articolo 14– Consigli Didattici e loro Presidenti**

1. Il Dipartimento, fatta salva l'opportunità di avvalersi del disposto dell'articolo 53 del Regolamento di Ateneo, prevede la possibilità di istituire Consigli Didattici per le finalità di cui all'articolo 38 dello Statuto di Ateneo.

2. Il Consiglio Didattico è una struttura preposta al coordinamento didattico di più corsi di laurea appartenenti ad una stessa classe e/o dei corsi di laurea magistrale ad essi ricollegabili, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni fornite dal Dipartimento. Esercita le funzioni previste dallo Statuto di Ateneo ed è composto dai professori e i ricercatori che svolgono, a qualsiasi titolo, compiti didattici nei corsi di studio coordinati dal Consiglio.

3. Il Consiglio è altresì composto da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio nella misura pari al quindici per cento dei componenti.

4. Il Consiglio didattico elegge tra i docenti di ruolo un Presidente che è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

5. Per il funzionamento dei Consigli Didattici e le elezioni delle rappresentanze, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento di funzionamento dell'Organo.

6. Il Dipartimento può assumere le funzioni del Consiglio didattico, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo; le funzioni di Presidente sono svolte dal Direttore del Dipartimento. In tal caso, per lo svolgimento delle funzioni del Consiglio didattico, il Consiglio di Dipartimento è integrato dai professori e i ricercatori che svolgono, a qualsiasi titolo, compiti didattici nel corso di studio, nonché dalla rappresentanza degli studenti. Le deliberazioni sono assunte dal Dipartimento con le stesse determinazioni previste per il Consiglio Didattico.

7. Il supporto amministrativo ai Consigli Didattici viene garantito dall'Ufficio Organi collegiali, Alta formazione, Didattica, Carriere e CdS del Dipartimento.

#### **Articolo 15 – Collegi di Dottorato di Ricerca e loro Coordinatori.**

1. Sono organi del corso di dottorato il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore.

2. Il Collegio dei Docenti è la struttura preposta alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato; programma e organizza le attività didattiche e di ricerca dei dottorandi definite nella proposta di accreditamento. La composizione e le funzioni del collegio sono disciplinate dal Regolamento vigente in materia di Dottorato di Ricerca.

3. Fa parte del Collegio un rappresentante dei dottorandi per ogni ciclo attivato per la trattazione dei problemi relativi all'organizzazione delle attività didattiche. L'elezione dei dottorandi in seno al collegio è disciplinata, per analogia, dalle disposizioni previste dal Regolamento Generale di Ateneo per l'elezione degli studenti.

4. Il coordinamento del Collegio dei Docenti è affidato ad un docente in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. Lo stesso è designato con delibera del Consiglio di Dipartimento in sede di

approvazione della proposta di accreditamento del Dottorato anticipatamente sottomessa alla valutazione ministeriale, ed è scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno. La funzione può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.

5. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

#### **Articolo 16 – Commissioni del Dipartimento**

1. Il Dipartimento può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio.

2. Le commissioni sono istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento, che ne determina il responsabile, la composizione, i compiti e la durata. Operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento del Consiglio e secondo le eventuali ulteriori disposizioni contenute nella delibera di istituzione.

3. Le commissioni permanenti sono:

- **Commissione didattica:** ha compiti istruttori e di coordinamento in merito alla progettazione, organizzazione e svolgimento delle attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale, dei corsi di dottorato e di alta formazione afferenti al Dipartimento. La Commissione è costituita da un numero di membri compreso da tre a otto, tra questi i Presidenti dei Consigli Didattici/Coordinatori dei Corsi di Studio ed i coordinatori dei Corsi di Dottorato. È composta dal Direttore, dai Presidenti dei Consigli Didattici e dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato. La Commissione esamina e fornisce pareri preliminari sugli Ordinamenti Didattici, i Regolamenti Didattici e la programmazione didattica annuale dei corsi di studio, proposti dai rispettivi Consigli Didattici, e la programmazione didattica annuale dei corsi di Dottorato di Ricerca, proposta dai rispettivi Collegi dei docenti, e li trasmette al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione definitiva; propone al Consiglio di Dipartimento l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori del Dipartimento, sulla base delle linee guida stabilite dal Senato Accademico e delle proposte formulate dai Consigli Didattici, e fornisce pareri in merito agli altri incarichi di titolarità degli insegnamenti, agli incarichi di didattica integrativa e alle attività di supporto alla didattica e tutorato.

- **Commissione ricerca, terza missione e valorizzazione della ricerca:** ha compiti istruttori, di coordinamento e di monitoraggio in merito alla promozione, organizzazione e svolgimento delle attività scientifiche e di valorizzazione della conoscenza, in accordo con gli obiettivi fissati nel documento di programmazione strategica del Dipartimento. La Commissione coadiuva il Direttore nella definizione dei criteri generali per l'assegnazione delle risorse destinate dall'Ateneo all'attività di ricerca; promuove la partecipazione del Dipartimento a bandi di progetti di ricerca di elevata qualificazione di natura preferibilmente internazionale, armonizzando e favorendo la partecipazione dei vari gruppi di ricerca; svolge attività di monitoraggio e valutazione interna della ricerca. La Commissione ha un coordinatore ed è costituita da un numero di membri compreso da tre a otto e resta in carico per l'intero mandato del Direttore.

4. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, può nominare delegati, specificandone compiti e durata del mandato, e istituire commissioni temporanee con specifici compiti, definendone il coordinatore, e la durata.

#### **ART. 17 – Attività conto terzi**

1. Nell'ambito della valorizzazione della ricerca il Dipartimento effettua prestazioni e servizi a favore di terzi, in conformità con le disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità e nell'apposito Regolamento di Ateneo per la Disciplina delle attività in Conto Terzi e la Cessione di Risultati della Ricerca.

2. L'attività Conto Terzi è svolta sulla base di tariffari, ove disponibili, approvati dal Consiglio.

3. Le Convenzioni di Ricerca e di Servizi con soggetti pubblici e privati riguardanti attività congruenti con i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 4 sono approvate dal Consiglio di Dipartimento.

#### **PARTE VI – ORGANISMI DI ASSICURAZIONE QUALITÀ' DEL DIPARTIMENTO, DELLA DIDATTICA, DELLA RICERCA E TERZA MISSIONE.**

##### **Art. 18 – Assicurazione qualità del Dipartimento.**

1. Il Dipartimento ha la piena responsabilità delle attività didattiche, di ricerca, della terza missione e valorizzazione della conoscenza e dei relativi processi di AQ. Il Dipartimento programma e realizza le proprie attività secondo una visione unitaria al fine di contribuire a conseguire gli obiettivi dell'Ateneo in tali ambiti.
2. Il Responsabile dell'AQ del Dipartimento è il Direttore che esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività di formazione, di ricerca, di terza missione e valorizzazione della ricerca, e assicura che ogni attività si svolga secondo i criteri della qualità per il miglioramento continuo e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. È inoltre il responsabile dei rapporti con il PQA e con il Nucleo di Valutazione.
3. Presso il Dipartimento è istituito un Gruppo Assicurazione Qualità. In accordo con le indicazioni del Presidio della Qualità di Ateneo, sono componenti del Gruppo Assicurazione Qualità del Dipartimento (GAQ-Dip): il Direttore; i responsabili dei processi strategici fondamentali del dipartimento; una rappresentanza di personale tecnico-amministrativo degli uffici Didattica e degli uffici Ricerca di supporto; una rappresentanza del personale in formazione (dottorandi, borsisti). Tale composizione può, inoltre, essere integrata da altri docenti sulla base di specifiche esigenze del Dipartimento.
4. Il GAQ – Dip è costituito con delibera del Consiglio di Dipartimento.
5. Il GAQ – Dip presenta al Consiglio Dipartimento i risultati della sua attività, secondo le scadenze previste dal Sistema di Assicurazione Qualità dell'Ateneo.

#### **Art. 19– Assicurazione Qualità dei CdS.**

1. Ciascun Consiglio Didattico è supportato da un proprio Gruppo Assicurazione Qualità della didattica (GAQ-CdS).
2. Il Gruppo Assicurazione Qualità – CdS (GAQ-CdS) è istituito dal Consiglio Didattico secondo le linee guida del sistema di Assicurazione Qualità di Ateneo e concorre alle attività di Assicurazione della Qualità del Dipartimento.
3. Il Presidente del Consiglio Didattico è responsabile dell'Assicurazione della Qualità e sovrintende le attività di pianificazione, erogazione, monitoraggio e autovalutazione del CdS. È inoltre il responsabile dei rapporti con il PQA, il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti.
4. Il GAQ-CdS presenta al Consiglio Didattico i risultati della sua attività, secondo le scadenze previste dal Sistema di Assicurazione Qualità dell'Ateneo.

#### **Art. 20 – Assicurazione Qualità della Formazione Dottorale.**

1. Ciascun Collegio di Dottorato è supportato da un proprio Gruppo Assicurazione Qualità della formazione dottorale (GAQ-PhD).
2. Il responsabile dell'AQ del corso di Dottorato è il Coordinatore che esercita, in accordo con il Collegio dei docenti, funzioni di indirizzo delle attività di progettazione, erogazione e di revisione delle attività formative e di ricerca del Corso di Dottorato delle quali ne monitora con il Collegio, l'andamento. Pianifica e monitora con il Collegio il percorso di crescita dei dottorandi e coordina le attività di Internazionalizzazione del Dottorato. È inoltre il responsabile dei rapporti con il PQA e con il Nucleo di Valutazione.
3. Il GAQ-PhD così composto: dal Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca (o Coordinatori dei tre Cicli attivi di Dottorato di Ricerca) - dai Responsabili dei macro-processi fondamentali del Corso di Dottorato di Ricerca; da una rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo degli uffici didattici di supporto e da un delegato degli studenti del Dottorato in Consiglio di Dipartimento.
4. Il GAQ – PhD è costituito con delibera del Consiglio di Dipartimento.
5. Il GAQ – PhD presenta al Consiglio Didattico i risultati della sua attività, secondo le scadenze previste dal Sistema di Assicurazione Qualità dell'Ateneo.

### **PARTE VII – Strutture didattiche e laboratoriali.**

#### **Articolo 21 – Laboratori didattici e scientifici.**

1. Nel Dipartimento sono costituiti i laboratori, con le rispettive finalità, come riportati in allegato 1 al presente Regolamento, per farne parte integrante e sostanziale.
2. Ulteriori laboratori possono essere costituiti nel Dipartimento, su proposta di professori e ricercatori ad esso afferenti, previa approvazione da parte del Consiglio.

3. Il Consiglio, su proposta del Direttore, sentiti i docenti dei Gruppi Scientifico-Disciplinari attinenti, affida la direzione e responsabilità di ciascun Laboratorio ad un professore o ricercatore afferente al Dipartimento e del Gruppo Scientifico-Disciplinare attinente al Laboratorio.
4. Il responsabile di laboratorio, su richiesta del Direttore di Dipartimento, è tenuto a presentare al Consiglio una relazione sulle attività svolte dal Laboratorio. Nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore su cui ricade la responsabilità delle proprie attività didattiche e/o di ricerca, al responsabile di laboratorio compete la funzione di coordinamento, organizzazione e vigilanza delle attività del Laboratorio in qualità di "*preposto*" nel rispetto del "Regolamento di Ateneo per la tutela della salute pubblica e per la sicurezza sui luoghi di lavoro".
5. L'utilizzo e la gestione dei Laboratori possono essere definiti in appositi regolamenti soggetti ad approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
6. Per assicurare il miglior funzionamento di uno o più laboratori del Dipartimento, il Direttore, sentito il Consiglio di Dipartimento, può proporre al Direttore Generale il conferimento di un incarico di responsabilità a personale di area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, come previsto dal CCNL, restando ferma, comunque la responsabilità del Direttore del Dipartimento verso l'esterno.

#### PARTE VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI.

##### **Articolo 22 – Disposizioni finali.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data indicata nel relativo D.R. di emanazione e può essere modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

**AII. 1 LABORATORI DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE ED ELETTRICA E MATEMATICA APPLICATA (DIEM)**

<b>Laboratori di Ricerca</b>		
<b>Ubicazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Referente</b>
FSTEC09PTE049	Acustica e Vibrazioni Meccaniche	Prof. Mariarosaria Falanga
FSTEC05PTE040	Caratterizzazione Elettromagnetica dei Materiali	Prof. Vincenzo Tucci
FSTEC05PTE054	Circuiti Elettronici di Potenza	Prof. Nicola Femia
FSTEC05PTE032	Tecnologie elettriche per la digital energy	Prof. Giovanni Petrone
FSTEC05P01054	Energy Storage and Energy Sources	Prof. W. Zamboni
FSTEC05S01022	Computazione Naturale	Prof. Angelo Marcelli
FSTEC05S01015	Macchine Intelligenti per il Riconoscimento di Video, Immagini e Audio – AIR	Prof. Mario Vento
FSTEC05P01036	Embedded Intelligent Systems	Prof. Pasquale Foggia
FSTEC09PTE017	Geofisica e Radiazioni Ionizzanti	Prof. Mariarosaria Falanga
FSTEC05S01013	Ingegneria del Controllo	Prof. Francesco Basile
FSTEC05P01040	Knowledge Management and Information Systems	Prof. Matteo Gaeta
FSTEC05PTE044	Macchine Intelligenti per il Riconoscimento di Video, Immagini e Audio – AI4DM	Prof. Gennaro Percannella
FSTEC07P020002	Robotica	Prof. Pasquale Chiacchio
FSTEC05P01039	Security, Semantics and Social Networks	Prof. Sabrina Senatore
FSTEC05PTE039	Telecomunicazioni e Teoria dell'Informazione	Prof. Stefano Marano
FSTEC05P01041	COmputer Science REsearch Lab ( CORE)	Prof. Vincenzo Auletta
FSTEC05P01014	Intelligent Bioengineering Technologies	Prof. Martino Giaquinto

<b>Laboratori Didattici</b>		
<b>Ubicazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Referente</b>
FSTEC05P01037 FSTEC05P01042	Aula didattica di base (aula 152)	Prof. L. Greco
FSTEC05PTE022	Laboratorio Didattico Informatica di Base (aula T25)	Prof. L. Greco
FSTEC05P01014 FSTEC05P01008	Laboratorio Didattico Sistemi (aule 155 e 167)	Prof. L. Greco
FSTEC05P01035	Laboratorio Didattico Software Avanzato (aula 161)	Prof. L. Greco